



COMUNE DI ALME'

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

TESTO VIGENTE COORDINATO ED AGGIORNATO AL 30/11/2018 DEL DOCUMENTO APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 18/12/1998 E SUCCESSIVAMENTE RIAPPROVATO, CON MODIFICHE, CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 18/02/2000, LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 24/3/2004 E LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/11/2018

Titolo I		DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.	1	Oggetto del regolamento	4
Titolo II		TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE	
Art.	2	Distinzione per durata	7
	3	Occupazione di marciapiedi	7
	4	Occupazioni d'urgenza	7
Titolo III		ATTO CONCESSORIO	
Art.	5	Obbligatorietà	9
	6	Contenuto	9
	7	Istanza	10
	8	Rilascio	11
	9	Revoca	13
	10	Revoca concessione per gravi inademp.	14
	11	Rinuncia	14
	12	Subingresso	15
	13	Occupazioni temporanee per pubblici servizi	15
Titolo IV		CANONE	
Art.	14	Obbligatorietà	18
	15	Classificazione strade e altre aree pubb.	18
	16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	20
	17	Determinazione	20
	18	Tariffe	21
	19	Modificazione delle tariffe	22
	20	Canone per occupazioni in atto di pubblici servizi	22
	20-bis		23
	21	<i>(Abrogato)</i>	23
	22	Trasferimento	23
	23	Passo carrabile e pedonale	24
	24	Impianti automatici di distribuzione	24
	25	Aree destinate a parcheggio	24
	26	Occupazioni abusive	25
	27	Esenzione dal canone	26
	28	Assorbimento di altri canoni	27

	29	Modalità e termini di pagamento	27
Titolo V		SANZIONI	
Art.	30	Occupazioni abusive o irregolari	29
	31	Rimozione d'ufficio	30
Titolo VI		MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE	
Art.	32	Adempimenti funzionario responsabile	31
	33	Adempimenti del concessionario	31
	34	Norma transitoria	32
	35	Norme finali	32
Allegato		COEFFICIENTI DETERMINAZIONE CANONE	33

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tale quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione e al pagamento del canone, quindi escluse dal regime concessorio del presente regolamento, le seguenti occupazioni:

a) occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica

b) occupazioni degli spazi sovrastanti il suolo pubblico eseguite con balconi, bow window, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita anche per la parte di superficie eccedente quella del posteggio per il quale sia assolto il canone o la tassa di occupazione

- c) occupazione di spazi posti in essere con impianti e condutture di servizi pubblici comunali gestiti in regime di concessione amministrativa
- d) occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e al demanio statale
- e) occupazioni di aree con accessi carrali e pedonali di qualsiasi tipo
- f) occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico effettuate con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi
- g) occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico o privato, comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate
- h) occupazioni temporanee del suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate per la costruzione e la manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi nonché di allacciamenti alla rete fognaria effettuati in regime di privativa da impresa appositamente incaricata dal Comune
- i) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non eccedano complessivamente il mezzo metro quadrato o lineare
- l) occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune di Almè
- m) occupazioni di aree cimiteriali
- n) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nel regolamento di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci
- o) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia

prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima

p) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a quattro ore

q) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili

r) occupazioni effettuate con automezzi o banchi per il commercio ambulante itinerante purché la sosta non ecceda la durata di sessanta minuti nella medesima area, e che non avvenga nelle immediate vicinanze di esercizi che vendano la stessa merce

s) occupazioni effettuate con insegne pubblicitarie, fari, lampade, lanterne e telecamere prive di struttura collegata a terra.

3. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti in questo Comune non sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2 - comma 7 - del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e la loro occupazione non è soggetta alla disciplina del presente regolamento in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

TITOLO II
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 3

Occupazione di marciapiedi

1. L'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. Il limite di un metro e mezzo previsto dal comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono

indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere, entro i due giorni seguenti alla comunicazione effettuata via fax o telegrafica, il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO III
ATTO CONCESSORIO

Art. 5

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 6

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
- termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;

- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche, tranne nel caso di occupazioni effettuate con impianti di erogazione di servizi pubblici.

Art. 7

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;

- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle precedenti lett. e) ed f).

Art. 8

Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita e rilasciata dal Responsabile del procedimento stabilito dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive – S.U.A.P.

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del servizio:

- per le occupazioni permanenti, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero entro venti giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa
- per le occupazioni temporanee, entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza

ovvero entro due giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Responsabile del Servizio è comunque tenuto a comunicare al richiedente, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del secondo giorno lavorativo precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale, fatte salve le occupazioni effettuate con impianti di erogazione dei servizi pubblici.

Art. 9

Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio, si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo sette, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano le cessazioni dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività, escluse le occupazioni effettuate con impianti di erogazione di servizi pubblici. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Qualora l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui caso è dovuta dal Comune la restituzione sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 11

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Art. 12

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro trenta giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, dà luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Art. 13

Occupazioni temporanee per pubblici servizi

1. Per le occupazioni di cui all'art. 1 - comma 2° - lettera h) -, non soggette né

2. Qualora sussistano difficoltà nell'individuare in quale categoria rientra una particolare zona del territorio comunale, esplicherà piena efficacia la planimetria allegata alla deliberazione n.52 adottata dal Consiglio comunale in data 27/6/1994.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie si applicano le tariffe corrispondenti alle differenti categorie.

Art. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nelle lettere c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di L. 20.000 (pari a Euro 10,33).

Art. 18

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annue L. 34.000 (pari a Euro 17,56) il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera L. 750 (pari a Euro 0,39) il mq. per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Il canone come sopra determinato è ridotto del 50 % per le occupazioni temporanee di durata superiore a giorni quattordici nell'anno solare, anche se non continuativi.

4. Per le occupazioni temporanee inferiori alle 4 ore consecutive il canone giornaliero è ridotto al 50 % della tariffa giornaliera.

5. Per l'occupazione per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori occasionali (esempio: spuntisti, ecc.) l'importo del canone forfettario è stabilito in Euro 14,00 per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione ed è aggiornato annualmente, in base alla variazione Istat. (4)

Art. 19

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 20

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 come sostituito dall'art. 18 – comma 1° - della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.500 (pari a Euro 0,77), con il minimo di L. 1.000.000 (pari a Euro 516,46).

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 20 bis

1. L'importo dei canoni come sopra determinati (ad eccezione delle tariffe forfettarie minime) è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il responsabile del Servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 21

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

(articolo abrogato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 18/02/200)

Art. 22

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 23

Passo carrabile e pedonale

1. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con apposizione di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie del passo e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

3. Anche per i passi costruiti direttamente dal Comune si applicano le regole del presente articolo.

Art. 24

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 25

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a

limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 26

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo, si applica per tutto il periodo dell'abuso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 100 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

3. Qualora l'occupazione si protragga oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica, per il periodo eccedente quello concesso, la tariffa per il tipo di occupazione concessa aumentata, a titolo di sanzione, del 20 per cento e fatti salvi gli interventi necessari per eliminare l'occupazione.

Art. 27

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni per i parcheggi o aree di sosta destinate ai soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni con seggiovie e funivie;
- d) le occupazioni con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e purché avvengano nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia comunale;
- e) le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- f) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati.
- g) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. o dai Comitati e Associazioni locali patrocinate dal Comune di Almè, per l'organizzazione di iniziative con finalità filantropiche, sportive, scolastiche e culturali

Art. 28

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di aprile del medesimo anno mentre, per le concessioni di occupazioni temporanee il canone è pagato entro la data di inizio dell'occupazione.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee non ricorrenti eseguite in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati, il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta - concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

4. Il canone dovrà essere corrisposto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

5. Il canone è indivisibile ed è dovuto indifferentemente da uno o più dei

contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.

6. Per le occupazioni temporanee e ricorrenti nell'anno solare, anche a carattere stagionale, come specificate alla lettera b del punto 4) della tabella dei coefficienti per la determinazione del canone, il pagamento va effettuato, nel termine di cui al 2° comma del presente articolo, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo nel corso di ciascun anno solare.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 30

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 17, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso.

2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 120 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, al quadruplo e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo della sanzione elevato al quadruplo.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le

opere abusive a proprie spese.

5. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o tardivamente versato oltre 30 giorni dalla data di scadenza prevista.

6. Se il versamento del canone viene effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta dell'80%.

Art. 31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

3. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono operate con il medesimo procedimento di recupero del canone e delle sanzioni.

TITOLO VI

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32

Adempimenti del funzionario responsabile

Il rilascio della concessione per le occupazioni ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati di Responsabili dei Servizi di cui al precedente articolo 8, ai quali sono attribuiti, per quanto di loro rispettiva competenza, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

Art. 33

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi delle quietanze.

2. In luogo dell'elenco possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 34

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999, che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare oppure mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Comune anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 35

Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Copia del regolamento dovrà essere consegnato, a cura della segreteria comunale, a tutti responsabili di servizio e depositato nella raccolta dei regolamenti in libera visione al pubblico.

Allegato

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi

a - Centro abitato 1,00

b - Zona limitrofa al centro abitato 0,90

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore 3,00

b - Strade, vie e piazze nel centro storico 1,50

c - Mercati e fiere attrezzati 1,50

d - Mercati e fiere non attrezzati 1,40

e - Residue zone del territorio comunale 1,00

3) *Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione*

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,20

*b - Occupazioni di cui alla lettera a determinanti sensibile riduzione della viabilità
1,40*

c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,00

d - Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo 0,50

e - Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo 0,70

4) **Natura** dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi 1,10

b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori

agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occup. temporanee)	0,50
c - Politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festegg.ti	0,20
d - Edilizia	0,50
e - Distributori di carburanti	1,80
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Distributori di tabacchi	1,50
h – Distributori di articoli igienico/sanitari	0,50
i – Superficie eccedente i mille metri quadrati	0,10
l – Altri usi	1,00

Esempio di applicazione della tariffa per occupazione temporanea

Occupazione periodica del centro abitato per giorni 52 con un posteggio di mq. 30 nell'area pubblica adibita a mercato settimanale non attrezzato

Coefficienti da applicare:

$$1a = 1,00 \quad 2d=1,00 \quad 3c=1,00 \quad 4b=0,50$$

Riduzione per durata superiore a giorni 14 (art. 18 c.3): 50 %

Tariffa unitaria (art. 18 c.1): Lire 750/mq. /gg. x 1,00=Lire 750 x 1,00=Lire 750 x 1,00=Lire 750 x 0,50=Lire 375 - 50 %=Lire 187,50

Canone applicabile:

Lire 187,50/mq. /gg. x mq. 30=Lire 5.625 x gg. 52=Lire 292.500 arrotondato a Lire 292.000 pari a Euro 150

